

Roma, 31 ottobre 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_38

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Assofiduciaria: bene le norme sul trust**

Assofiduciaria esprime soddisfazione per il pronunciamento del Consiglio di Stato relativo al ricorso che la stessa ha presentato contro la sentenza del Tar del Lazio 6839/2024 riguardante l’affinità del mandato fiduciario al Trust. Assofiduciaria si è sempre battuta per una corretta applicazione della normativa europea.

Fonte: Il Messaggero del 24 ottobre 2024

➤ **Conti delle fiduciarie, continuano le chiusure**

Continuano le chiusure “d’ufficio” da parte delle banche dei conti correnti delle fiduciarie perché considerati a rischio riciclaggio. E i giudici confermano la procedura tenuta dalla banca: il recesso senza giusta causa da un rapporto contrattuale a tempo indeterminato è legittimo, senza alcun obbligo per l’intermediario di esplicitarne le ragioni, scrive il Tribunale ordinario di Rovigo nel decreto 6689/2024 del 21 settembre 2024 con il quale rigetta il ricorso presentato da una fiduciaria di Padova contro la chiusura ad nutum del proprio conto corrente da parte di una locale banca di credito cooperativo. Tale vicenda ripropone e conferma ancora una volta l’urgenza della definizione di linee guida che possano essere ritenute uno strumento di ausilio e di supporto per gli operatori bancari nell’apertura e nel mantenimento di conti di amministrazione fiduciaria come richiesto da Assofiduciaria, l’associazione di categoria delle fiduciarie, alla Banca d’Italia con una articolata richiesta scritta inviata l’1 ottobre scorso. Nel caso oggetto del decreto emesso dal Tribunale di Rovigo oggetto del contenere era la chiusura disposta dalla banca di un contratto di conto corrente di corrispondenza intestato ad una fiduciaria. Ad avviso del giudice la facoltà di recesso è prevista sia nella legge, e precisamente dall’articolo 1855 del codice civile che prevede la possibilità di recedere dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni, e anche nel contratto di conto corrente che attribuisce ad entrambe le parti (fiduciaria e banca) il diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con un preavviso che, per il cliente, è di quindici giorni mentre per la banca è di due mesi. Secondo il giudice di Rovigo, quindi, non si può ravvisare nel comportamento della banca una violazione dell’articolo 16 comma 2-bis del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in quanto non risulta che la banca abbia adottato una procedura che esclude, in via preventiva e generalizzata, per l’intera categoria delle società fiduciarie, la possibilità

di accedere e/o di mantenere un rapporto di conto corrente. In realtà, come scrive anche Assofiduciaria nella sua comunicazione, il citato articolo 2-bis allorché prevede che i soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate per la mitigazione del rischio non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di servizi e prodotti esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio va inteso nel senso di introdurre un obbligo per le banche e per gli altri intermediari di prevedere espressamente nelle loro policy antiriciclaggio dei criteri e delle regole di non discriminazione nei confronti di fiduciarie e trust. Della presenza di tali regole non si ha evidenza leggendo il decreto del Tribunale di Rovigo, che sembra essersi limitato ad applicare le normali regole previste dal codice civile per assumere la propria decisione senza considerare quelle specifiche emanate dalla normativa antiriciclaggio e dalle altre leggi che disciplinano specificamente il settore bancario e finanziario.

Fonte: Fabrizio Vedana, Italia Oggi del 19 ottobre 2024

➤ Sull’operatività del Registro dei titolari effettivi aspetti ancora da chiarire

Come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Sul titolare effettivo il Consiglio di Stato legittima la disciplina italiana” del 18 ottobre 2024), il Consiglio di Stato, accogliendo le richieste di alcune società fiduciarie, ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue una serie di questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (cfr. le ordinanze nn. 8245/2024 e 8248/2024). In attesa che la Corte europea si pronunci (con probabile procedimento “accelerato”), può essere utile tornare sulla questione della concreta operatività del Registro dei titolari effettivi. I passaggi delle motivazioni delle ordinanze da considerare a tali fini sono i seguenti: - l’efficacia dei provvedimenti nazionali è stata sospesa, stante la delicatezza delle questioni involte [che attengono alle società fiduciarie, ndr] e la necessità di adire preventivamente la Corte di Giustizia Ue in ordine all’esatta interpretazione da fornire al diritto dell’Unione europea; - la decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che la mancata sospensione avrebbe obbligato tutte le società fiduciarie a rendere informazioni sui titolari effettivi, in una situazione nella quale la sussistenza di tale obbligo non poteva essere affermata con certezza senza prima adire la Corte di Giustizia Ue; - la decisione adottata ha, in verità, limitato i propri effetti alle sole società fiduciarie, sebbene i rappresentanti delle Amministrazioni appellate e della Camera di Commercio di Roma abbiano esposto, nell’udienza pubblica del 19 settembre 2024, che questa situazione riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della direttiva 2018/843/Ue; - allo stato la concreta attuazione delle disposizioni della direttiva nell’ordinamento italiano risulta, quindi, “congelata” in attesa della decisione della Corte di Giustizia Ue. Dai primi tre punti emerge come, secondo i giudici del Consiglio di Stato, la sospensione dei provvedimenti nazionali – e, quindi, delle diverse operatività correlate al Registro dei titolari effettivi – avrebbe potuto limitarsi alle società fiduciarie. Questa delimitazione, tuttavia, non ha trovato il conforto delle Amministrazioni “appellate” (il MIMIT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF) e della Camera di Commercio di Roma che, come rivela l’ultimo punto, hanno ritenuto, nell’udienza pubblica del 19 settembre scorso, che questa “situazione” “riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018”. Il “congelamento” della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2018/843/Ue nell’ordinamento italiano di cui all’ultimo punto citato, quindi, appare conseguire alla posizione assunta dalle Amministrazioni appellate e dalla Camera di Commercio di Roma, che, come evidenziato, hanno optato per una integrale sospensione del sistema. Questa radicale soluzione non appare, peraltro, pienamente conforme con quanto, ancora ieri, continuava ad essere indicato sul portale dedicato (<https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>). Un banner della homepage, infatti, afferma: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti

legittimati”. In assenza di un aggiornamento dell’avviso, quindi, – escluse le attività di consultazione e le richieste di accreditamento e di accesso – sembrerebbe ancora possibile procedere, da parte dei soggetti a ciò tenuti, alle comunicazioni dei dati dei propri titolari effettivi (cfr. l’informativa n. 76/2024 del CNDCEC). Ma una tale operatività non appare in linea con la sospensione dell’intero sistema in questione. Il tutto, poi, è da valutare anche con riguardo all’onere di conferma annuale dei dati che ricade su chi abbia già provveduto alle relative comunicazioni. Conferma che pare ammessa da talune Camere di Commercio (si veda, in particolare, quella di Milano, che sembra lasciare aperto il canale delle comunicazioni delle informazioni sulla titolarità effettiva), ma che altre dichiarano di non accettare. Sul sito della Camera di Commercio di Genova, ad esempio, si legge che, viste le decisioni del Consiglio di Stato, resta in vigore la sospensione del Registro dei titolari effettivi e che, in assenza di istruzioni ufficiali, l’Ufficio ritiene di non accettare le pratiche di conferma del titolare effettivo.

Fonte: Maurizio Meoli, Eutekne del 25 ottobre 2024

➤ Nel primo semestre 2024 in aumento le segnalazioni antiriciclaggio aggregate

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato ieri il quaderno “Statistiche - Dati sull’antiriciclaggio 1° semestre 2024”, riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio aggregate che le banche e altri intermediari finanziari trasmettono alla UIF, concernenti la propria operatività. L’elaborazione e lo studio di tali dati da parte dell’Unità contribuiscono alla cosiddetta “analisi strategica” su singole anomalie riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali (così come previsto dall’art. 6 comma 7 del DLgs. 231/2007). Nel periodo sotto osservazione le segnalazioni antiriciclaggio aggregate hanno mostrato un incremento rispetto al semestre precedente sia negli importi movimentati, sia nel numero di operazioni sottostanti (rispettivamente +3,3 e +1,5%). L’aumento è riconducibile essenzialmente al comparto banche, Poste e Cassa depositi e prestiti, che costituisce il 95,6% dell’operatività. Con riferimento ai settori economici, l’aumento è generalizzato, con l’eccezione dei settori del commercio (-2,5%), della Pubblica Amministrazione (-3,9%) e delle famiglie produttrici (-1,4%). Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti ricevute dalla UIF nel primo semestre del 2024 riguardano 22,1 milioni di operazioni per complessivi 118,1 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai primi sei mesi del 2023 (-5,1%). Inoltre: - nel periodo considerato si registra un calo dei versamenti e dei prelievi in contante (rispettivamente -8,3 e -9,2% nel confronto con il semestre precedente); - si rileva una significativa diminuzione dei bonifici da/verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata o non cooperativi (rispettivamente del -26,4 e del -18,2%), riconducibile sostanzialmente all’uscita della Svizzera dalla lista di questi Paesi. Si evidenzia, poi, come il valore dell’oro scambiato nel semestre abbia registrato un forte incremento (+42,4% rispetto allo stesso periodo nel 2023 e +47,1% rispetto al secondo semestre del 2023). Per quanto attiene alla distribuzione geografica del valore dichiarato, la quota degli scambi nazionali ha registrato un lieve incremento di 1,1 punti percentuali rispetto al semestre precedente. Avviati dalla UIF 13 accertamenti ispettivi. Gli accertamenti ispettivi avviati dall’Unità sono stati 13, due in più rispetto a quelli condotti nello stesso semestre del 2023, e hanno riguardato diverse tipologie di operatori. A fronte di 176 richieste di informazioni ricevute dall’Autorità giudiziaria, nel semestre l’UIF ha trasmesso alla stessa 393 note di risposta. Per quanto concerne, infine, lo scambio di informazioni con le Financial Intelligence Unit (FIU) estere, la UIF ha inoltrato 429 richieste, in aumento rispetto a quelle del primo semestre 2023, mentre rimane stabile il numero di richieste pervenute dalle controparti estere (729). Lievi aumenti si registrano anche per il numero di segnalazioni cross-border ricevute da FIU della UE (37.937 comunicazioni ricevute) e di quelle trasmesse dalla UIF (3.698).

Fonte: Stefano De Rosa, Eutekne del 31 ottobre 2024

➤ Sulle cripto protocollo Bankitalia e Consob

Banca d'Italia e Consob mettono nero su bianco le rispettive competenze per quanto riguarda la vigilanza sui cripto asset, a loro attribuite dal Dlgs129/2024 in attuazione del Regolamento europeo Micar e quello relativo ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (Tfr). La normativa italiana peraltro ha dato poteri di vigilanza molto ampi alle due autorità e quindi un “protocollo” per ripartire con chiarezza i rispettivi compiti e gli ambiti di collaborazione è quantomai opportuno. In via di massima si può dire che è stato attribuito il compito di vigilanza prudenziale a Bankitalia e quello di vigilanza di trasparenza e correttezza a Consob, anche se ovviamente l'articolazione di questi due concetti è molto ampia. La differenza di approccio emerge chiaramente quando si va a vedere il tema della *product intervention* (un potere di blocco di un prodotto sul mercato) che viene attribuito sia a Bankitalia che a Consob. Nel primo caso questa funzione è attribuita in relazione agli «Emt nonché – quando necessario per assicurare la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario – sugli Art e sulle cripto-attività diverse dagli Emt e dagli Art (cd. crypto other-than)». Le due sigle della citazione sono relative ai token di moneta elettronica (Emt) e ai token collegati ad attività (Art). Nel caso della Consob invece questa funzione è attribuita in relazione agli Art e alle cosiddette *crypto otherthan*, quando necessario per assicurare la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati delle cripto-attività. Quindi Bankitalia avrà competenze di vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, con riferimento agli emittenti di asset-referenced token (Art), di e-money token (Emt) e ai prestatori di servizi per le cripto-attività (Casp). Ed eserciterà gli altri suoi compiti “tradizionali” in materia di cripto attività, attraverso: la vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela dei possessori di Emt con riferimento agli emittenti di tali cripto-attività; la vigilanza per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riferimento ai prestatori di servizi (Casp, ovvero Crypto-Asset Service Providers) e agli intermediari bancari e finanziari che agiscano come emittenti di Art e Emt. Analogamente Consob si occuperà di vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela dei possessori di cripto-attività/clienti, con riferimento agli emittenti di Art e ai Casp; vigilanza in materia di offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di c.d. crypto other-than; prevenzione e divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività. Particolarmente complesso è il meccanismo per il rilascio del documento informativo (white paper) sulle cripto-attività per il quale ci sarà ampia collaborazione tra le due authority.

Fonte: Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore del 31 ottobre 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/al